COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Roma, 4 35027 Noventa Padovana

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE ASILO NIDO INTEGRATO DI NOVENTA PADOVANA PERIODO 01.09.2013-31.07.2016 – CIG. 52082174A1

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO INTEGRATO DI NOVENTA PADOVANA

CAPO I ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CONCESSIONE
Art. 1 Oggetto della concessione
Art. 2 Durata della concessione
Art. 3 Prezzo della concessione
Art. 4 Rapporti economico finanziari
CAPO II MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 5 Criteri di scelta del concessionario
CAPO III ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6 Personale
Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio
Art. 8 Controlli e verifiche
CAPO IV ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 9 Cauzione definitiva
Art. 10 Responsabilità e assicurazioni
Art. 11 Oneri inerenti il servizio
Art. 12 Locali
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14 Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008
CAPO V ONERI A CARICO DEL COMUNE
Art. 15 Oneri inerenti il servizio
CAPO VI PENALITA' E CONTROVERSIE
Art. 16 Penalità
Art. 17 Scioperi
Art. 18 Spese contrattuali
Art. 19 Controversie
Art. 20 Disposizioni finali

CAPO I - ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CONCESSIONE

Art.1 Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio asilo nido integrato secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.

2. Per la gestione delle attività inerenti la concessione, l'Ente mette a disposizione del concessionario i locali necessari, posti in Via L. Da Vinci, 4 – Noventa Padovana di proprietà della Fondazione Valmarana e acquisiti in locazione.

Art.2 Durata della concessione

1. La concessione ha durata triennale (riferita all'annualità scolastica) dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2016.

Art.3 Prezzo della concessione

1. Il prezzo della concessione ammonta a complessivi € 358.980,00 esclusa IVA, di cui € 100,00 (cento) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intero periodo di concessione. Tale prezzo è desunto dalla somma derivante dal contributo fisso al funzionamento erogato dal Comune al gestore pari ad € 20.000,00 annui non soggetto ad IVA, dalla quota di € 22.000,00 annua relativa al contributo regionale al funzionamento non soggetto ad IVA (contributo che potrà essere soggetto a variazione) e dalla somma delle rette applicate all'utenza quantificabili in € 77.660,00 oltre IVA 4%, dato desunto dal consuntivo della gestione dell'esercizio riferito all'anno scolastico 2012/2013.

2. L'Amministrazione comunale riconosce al concessionario, durante l'intera durata della concessione, a partire dal secondo anno, l'incremento calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art.4 Rapporti economico finanziari

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio e di riscuotere direttamente le tariffe di frequenza mensile stabilite dall'Ente, oltre all'importo di cui all'art.3 del presente capitolato relativo al contributo comunale fisso che verrà liquidato al concessionario con la seguente ripartizione:

40% pari ad euro 8.000,00 entro la fine del mese di ottobre;
30% pari ad euro 6.000,00 entro la fine del mese di marzo;
30% pari ad euro 6.000,00 entro la fine del mese di luglio.

Il Comune verserà inoltre al concessionario il contributo regionale al funzionamento di cui alla L.R. n. 32/90 nel momento in cui il medesimo verrà liquidato al Comune stesso.

CAPO II - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 5 Criteri di scelta del concessionario

1. La scelta del concessionario sarà effettuata in esecuzione alla procedura aperta secondo le modalità descritte nel bando e nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.Il servizio rientra nell'elenco dei servizi di cui all'allegato II B del D.lgs 163/06 cat. 25 Servizi Sanitari e Sociali – CPC 93 – CPV 85000000-9 ai quali si applica l'art. 20 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. Le altre norme del codice trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel presente disciplinare che ne recepisce il contenuto senza modificare il contenuto della gara.dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti che svolgano, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dall'iscrizione a specifici registri, un'attività coincidente con quella oggetto della presente gara: società, cooperative, cooperative sociali, consorzi nonché soggetti privati in possesso della legittimazione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di valutazione dell'offerta sono descritte all'art.2 del disciplinare di gara.

CAPO III - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 Personale

1. Il concessionario si impegna a svolgere il servizio oggetto della concessione con personale educativo in possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R.n.32/2002 e successive modificazioni, e secondo i parametri di cui alla legge regionale medesima e al regolamento di attuazione, nonché

mediante idoneo personale ausiliario adeguatamente preparato.
La Ditta affidataria deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato con proprio personale, escludendo qualunque forma di subappalto.
Il concessionario provvederà a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio **e in prima istanza ed in via prioritaria all'assorbimento del personale socio o dipendente della società titolare dell'appalto scaduto, nel rispetto della normativa vigente.**
L'aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione personale professionalmente qualificato.
In particolare:
Il personale educativo, di età superiore ai 18 anni, dovrà essere in possesso del titolo di studio di Diploma Magistrale o di Dirigente di Comunità o comunque di un Diploma di Scuola Media Superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio psicopedagogica così come previsto dall'art. 15 della L.R.Veneto n.32/90 e s.m.i..
Il personale ausiliario adibito alla distribuzione dei pasti oggetto del presente capitolato dovrà essere in possesso del Libretto Formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanza alimentari", come previsto all'Art. 1 della L. R. 41/2003 e del D.G.R. 438/2004.
L'appaltatore aggiudicatario dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità didattica e relazionale. Il personale potrà essere variato solo per evenienze contingenti, straordinarie e motivate e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune. In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne immediatamente garantita la sostituzione, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino e con pari qualifica ed esperienza.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale non ritenuto idoneo, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.
L'aggiudicatario deve fornire al proprio personale guanti, camici e quanto altro necessario allo svolgimento del servizio.
2. Il concessionario svolge inoltre l'attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la medesima a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare alla L.R. 32/02 e successive modifiche e ai conseguenti piani zonali, al regolamento regionale vigente, al vigente regolamento comunale per il servizio di asilo nido integrato.
3. Il concessionario si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi del settore, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti, nonché del personale volontario, qualora impiegato, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5 art. 2 L. 381/91. Su richiesta dell'ente pubblico il concessionario si impegna a fornire comunicazione dei contributi versati. Il personale del concessionario operante nel servizio a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ente pubblico e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile del concessionario designato.

Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio

1. Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le seguenti modalità:
a) Rispetto del calendario scolastico approvato dall'Ente. Il servizio si svolge di regola dal mese di settembre a tutto il mese di luglio.
b) Accesso al servizio per 29 bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi con frequenza 7,30 – 16,30 per tutti. L'eventuale ampliamento dell'orario in uscita potrà essere concordato fra concessionario e Amministrazione Comunale.
c) Ammissione al servizio dei bambini presenti nelle graduatorie comunali predisposte dall'ufficio pubblica istruzione a seguito di debita istruttoria effettuata sulle domande presentate.
d) Inserimento di utenti anche non residenti, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di posti disponibili, secondo quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina il servizio di asilo

nido integrato comunale.
e) Riscossione delle rette di frequenza, stabilite dall'Amministrazione comunale.
f)Per quanto attiene al Servizio Educativo dovrà essere garantita la presenza di personale sufficiente a garantire gli standard previsti dalla normativa regionale vigente. Tutto il personale sarà in possesso del titolo di studio previsto dalla Regione Veneto.
g) Per quanto attiene al Servizio Ausiliario dovrà essere garantita la presenza del personale sufficiente a garantire la corretta pulizia ed igiene degli ambienti e degli arredi e alla distribuzione dei pasti.
h) Per quanto attiene al Coordinamento pedagogico lo stesso dovrà essere attuato attraverso un costante monitoraggio del servizio da parte di un/una pedagogista, che si occupi inoltre del rapporto con i genitori ed organizzi le attività nel rispetto del progetto psicopedagogico che sarà presentato dal concessionario all'avvio di ogni anno scolastico.
i) Rispetto del vigente regolamento comunale che disciplina il servizio di asilo nido integrato comunale.
l) Adozione, per le modalità di gestione e per i rapporti con l'utenza, di un regolamento interno concordato con l'Amministrazione comunale, da consegnare ai fruitori del servizio.
m) Impegno ad erogare il servizio mensa provvedendo anche attraverso soggetti terzi alla fornitura di pasti veicolati in pluriporzione o monoporzione, secondo le indicazioni dell'Azienda Ulss di competenza e nel rispetto delle norme HACCP.
n) Impegno a fornire, nei termini stabiliti dall'Ente, eventuale opportuna relazione o quant'altro necessario all'effettuazione della valutazione e verifica al fine della erogazione del prezzo stabilito.
o) Impegno a fornire, in forma reciproca con l'Ente pubblico, le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 8 Controlli e verifiche

1. L'Ente pubblico procede :
a) Alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.
b) Alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe).
c) All'effettuazione di possibili ispezioni.
d) Alla avocazione di eventuali contenziosi con l'utenza.
e) Alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario.
f) Alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

CAPO IV - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 Cauzione definitiva

1. Il prestatore di servizi è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 10 Responsabilità e assicurazioni

1. Il concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O. nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura anche per i rischi derivanti da colpa grave del personale nei confronti dei locali, impianti ed attrezzature in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con massimali adeguati.
2. Il concessionario è tenuto a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art. 11 Oneri inerenti il servizio

1. Sono a carico del concessionario, la programmazione educativa che dovrà essere condivisa con il Comune di Noventa Padovana, nonché la gestione da effettuarsi con personale in possesso dei

requisiti di cui alla L.R. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di attuazione.
2. E' a carico del concessionario il costo del personale necessario alla gestione del servizio di cui trattasi, comprensivo del costo del coordinatore pedagogico per la supervisione e le attività formative del personale nonché per le attività di raccordo con la rete dei servizi comunali, le spese per la fornitura dei pasti sia agli utenti che al personale del concessionario;
3. Sono altresì a carico del concessionario le attrezzature, gli arredi e materiali di consumo, la pulizia e custodia dei locali e delle attrezzature, le eventuali spese di lavanderia.
4. Il concessionario è tenuto al mantenimento dei locali e degli arredi concessi e risponde di eventuali danni che verranno constatati in contraddittorio tra le parti. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Art. 12 Locali

1. L' ente pubblico pone a disposizione del concessionario i locali necessari di cui all'art.1 del presente capitolato.
2. Il concessionario si rende disponibile ad accollarsi eventuali investimenti per il miglioramento e l'organizzazione degli spazi individuati dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento del servizio.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, art. 26, comma 3

1. Successivamente all'aggiudicazione il contraente dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza.

CAPO V - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Art. 15 Oneri inerenti il servizio

1. Sono a carico dell'Ente pubblico i costi inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile messo a disposizione per l'effettuazione del servizio di cui trattasi, nonché l'erogazione del prezzo di cui all'art. 3 del presente capitolato necessario al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
2. Sono a carico dell'Ente pubblico tutte le spese per le utenze dell'Asilo Integrato (energia, acqua, riscaldamento, TIA, ecc.), come le spese annesse e connesse alla locazione dell'immobile.

CAPO VI - PENALITA' E CONTROVERSIE

Art. 16 Penalità

1. Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 230,00 al giorno, salvo ulteriori danni.
2. Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato speciale. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 230,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.
3. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della

società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art.6 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

Art. 17 Scioperi

Il contraente è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione e all'utenza.

Art. 18 - Spese contrattuali

le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono interamente a carico del concessionario.

Art. 19 – Controversie

Per le controversie in ordine all'esecuzione del presente appalto si elegge come competente il Foro di Padova.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni prescritte dal Codice Civile, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.